

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1298 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

GUIDA ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta della prestazione pensionistica, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, del vigente Statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale, a condizione che non abbia riscattato l'intera posizione individuale maturata.

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6 dello Statuto del Fondo.

Modalità della richiesta

La **Richiesta della prestazione pensionistica** deve essere presentata in forma scritta, in originale, corredata della documentazione necessaria indicata nella modulistica.

La richiesta può essere presentata compilando il Modulo disponibile nella sezione [Modulistica](#), se ritenuto utile, trasmettendola anche a mezzo raccomandata o posta ordinaria indirizzata alla sede legale del Fondo, ovvero PEC ([vedi sezione Contatti del sito web](#)).

La richiesta può essere altresì presentata utilizzando le funzionalità dispositive presenti nell'area riservata del sito web del Fondo.